

Accesso agli elenchi dei sottoscrittori di una petizione al Consiglio regionale

Pronuncia del Consiglio di Stato in merito alla tutela dei dati personali nelle sottoscrizioni di petizioni pubbliche (Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 4 aprile 2025, n. 9222)

Con sentenza n. 9222 del 4 aprile 2025, la V sezione del Consiglio di Stato, si è espressa su un ricorso contro una decisione del TAR per il Friuli-Venezia Giulia (sez. I, 11 ottobre 2024, n. 329), vertente sull'accesso all'elenco dei firmatari di una petizione pubblica che si oppone alla costruzione di un'acciaieria.

Il T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia, accogliendo un ricorso avverso il diniego, da parte del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, alla richiesta di accesso all'elenco dei sottoscrittori di una petizione popolare, aveva ordinato all'amministrazione l'ostensione dei dati. La sentenza del TAR era stata poi appellata da tre dei promotori della petizione.

Il Consiglio di Stato ha, innanzitutto, valutato la legittimazione degli appellanti, riconoscendone la qualità di titolari del trattamento dei dati, in quanto promotori della raccolta delle firme della petizione popolare e quindi responsabili dei dati raccolti.

In relazione all'eventuale pubblicità dei nominativi dei firmatari -diversamente da quanto affermato dal TAR secondo il quale *“coloro i quali sottoscrivono una pubblica petizione accettano, seppure implicitamente e in ragione della natura dell'atto che controfirmano, la pubblicazione del proprio nominativo [...], - il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sottoscrizione di una pubblica petizione “implica il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità connessa alla stessa e, quindi, implica il consenso alla trasmissione dei propri dati personali all'autorità pubblica che ne è destinataria; non implica, invece, il consenso al trattamento dei dati per altre finalità, diverse e ulteriori, e neppure equivale a rendere manifestamente pubblici i propri dati personali”*,

Il Consiglio di Stato ha poi evidenziato come la petizione contenga dati idonei a rivelare le opinioni politiche dei sottoscrittori, e, pertanto, ha ritenuto che l'identità dei firmatari rientri tra i dati “particolari” (precedentemente denominati “sensibili”) di cui l'art. 9 del Regolamento 2016/679 (GDPR) vieta, in linea di principio, il trattamento.

La semplice sottoscrizione della petizione non può, in ogni caso, equivalere al consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità diverse da quelle intrinseche nella natura della petizione, che implicano la conoscibilità dell'identità dei sottoscrittori unicamente da parte dell'amministrazione che riceve la petizione.

In considerazione del riconoscimento della natura di dati particolari, il diritto di accesso a tali dati non è, di per sé, prevalente rispetto a quello alla riservatezza dei firmatari e, pertanto, *“può essere riconosciuto esclusivamente all'esito di un bilanciamento valoriale, atteso che l'accesso è possibile solo se il diritto o l'interesse del richiedente l'accesso è di rango almeno pari o superiore a quello della persona a cui si riferiscono i dati in esame”* nonché secondo criteri di necessità, indispensabilità ed in base ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Tale bilanciamento è previsto sia dalla normativa sull'accesso civico (art. 5-bis [d. lgs. 33/2013](#)) sia da quella sull'accesso documentale generale (art. 22 [l. 241/1990](#)).

Il bilanciamento in esame esige inoltre, da parte dell'amministrazione interessata, il coinvolgimento in sede procedimentale del titolare del dato personale di cui è chiesta l'ostensione, nella sua qualità di

controinteressato, come previsto sia, dall'artt. 5, comma 5, [d.lgs. n. 33/2013](#), con riferimento all'accesso civico, e dall'art. 3, comma 1, del [d.P.R. 184/ 2006](#), con riferimento all'accesso documentale.